

LINEE GUIDA – ALTRE FORME DI OSPITALITA'.ALLOGGI PER USO TURISTICO

ART. 12 bis REGOLAMENTO REGIONE LAZIO N.14/2017

Sono regolamentati dal Regolamento Regionale Lazio n.8/2015 e successiva modifica R.R. Lazio n.14 del 16/6/2017 in vigore dal 21/6/17 - **art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)**.

Gli **alloggi per uso turistico** sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all'interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione.

Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli **alloggi per uso turistico** rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi, con il divieto di utilizzare quali forme di pubblicità le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. B&B, Case ed appartamenti per vacanze, affittacamere o guest house) e nè pubblicizzarsi con denominazioni di fantasia per il proprio appartamento, poichè sono elementi attribuibili solo agli esercizi ricettivi alberghieri, extralberghieri ed all'aria aperta.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo :

1) di inoltrare al Comune SUAR/SUAP di appartenenza e cioè allo stesso Comune dove è ubicato l'alloggio ad uso turistico, l'apposita modulistica predisposta dallo stesso Comune e trasmetterne copia della comunicazione a mezzo PEC personale, all'Agenzia Regionale del Turismo al seguente indirizzo: organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it allegando copia del documento di identità. **o tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Agenzia Regionale Turismo – Area Organizzazione e Coordinamento Uffici periferici - via Parigi n.11 – 00185 Roma, sempre completa di documento di identità.**

2) Invio dati dei flussi turistici

Sono altresì tenuti alla trasmissione, per via telematica, all'Agenzia dei dati sugli arrivi e sulle presenze (di cui all'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale .14/2017) registrandosi al Sistema RADAR della Regione Lazio tramite l'invio di una mail all'indirizzo supportoradar@visitlazio.com. Per ulteriori informazioni consultare la Guida Operativa sul sito www.visitlazio.com/osservatorio/

3) Abilitazione invio schedina degli alloggiati

Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ai sensi dell'Art. 109 c. 3 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i., il soggetto ospitante, ha l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Autorità della Polizia di Stato, i dati anagrafici delle persone alloggiate presso le strutture ricettive e presso gli alloggi per uso turistico, attraverso l'inoltro della schedina degli alloggiati, previa abilitazione da parte della P.S. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati> (scegliere Provincia dove è ubicato l'appartamento)

4) Assegnazione Codice Identificativo Regione Lazio

Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso turistico

Con **DGR n.666 del 24/10/2017**, pubblicata su **BUR (Bollettino Ufficiale Regione Lazio) n. 89 del 7/11/2017**, sono state approvate le *Modalità per la gestione della Banca Dati e l'utilizzo del Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, operanti sul territorio regionale, di cui al*

Regolamento regionale n. 14/2017 (Modifica al regolamento regionale n. 8/2015, Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), art. 1, c. 4 e 5.

L'accesso al **Sistema di registrazione on line**, consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico, **sia di nuova attivazione che già esistenti e regolarmente operanti**, di richiedere alla Regione Lazio il **Codice identificativo Regionale**, attraverso il Portale web istituzionale regionale www.regione.lazio.it –sezione Argomenti –sezione Turismo, dotato di un'apposita sezione denominata “Regolamento Regionale – Strutture ricettive Extralberghiere” - Codice identificativo Regionale”.

Il Codice identificativo deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza.

Prima di effettuare la registrazione si consiglia di consultare il [Documento esplicativo](#) disponibile nel suddetto sito regionale, quale guida alla registrazione nel suddetto Portale web.

Gli adempimenti di natura fiscale e contrattuale non fanno parte delle specifiche competenze rimesse alle Amministrazioni Regionali e Comunali.

Info:

Regione Lazio

Agenzia regionale turismo

Paola Cherchi

email pcherchi@regione.lazio.it

